

Statuto

Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli

Art. 1

Costituzione della fondazione

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli", di seguito anche definita la Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli ETS".

Art. 2

Sede e marchio

La Fondazione ha sede in Bologna, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di rafforzare i legami tra l'Istituto Ortopedico Rizzoli il territorio e la comunità, in particolar modo attraverso i seguenti ambiti di intervento:

- valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio culturale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- sostegno alle attività di ricerca scientifica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- supporto all'impegno dell'Istituto per il miglioramento della qualità dell'assistenza e cura e dell'accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, agisce e destina le proprie risorse secondo il principio di leale collaborazione, efficacia ed efficienza, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità indicati a livello regionale e locale ed in coerenza con le strategie e la programmazione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Art. 4

Attività

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:

- a) supportare la gestione e l'amministrazione dei beni di interesse storico artistico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- b) provvedere all'organizzazione di eventi di interesse culturale e artistico anche in collaborazione con soggetti terzi, per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- c) sostenere le attività di ricerca scientifica svolta dall'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- d) organizzare una rete di strutture ricettive al fine di potenziare il servizio di alloggio sociale per facilitare l'accoglienza di pazienti residenti fuori regione e/o in condizioni di minor agio economico;
- e) sostenere progetti per il miglioramento della cura e dell'assistenza, anche attraverso raccolte fondi destinate ai programmi di investimento dell'Istituto (acquisto strumentazioni innovative, riqualificazione ambienti ecc.);
- f) promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato presso lo IOR;
- g) finanziare o ricevere finanziamenti per le attività promosse e/o gestite direttamente;
- h) promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- i) intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli Ospedali, le Associazioni e le Fondazioni comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 e al comma precedente, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e coerenti con i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa in misura non inferiore al valore minimo per il conseguimento della personalità giuridica previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o beni, mobili e immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai membri della Fondazione, ivi inclusi i fondatori promotori, ai lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il Patrimonio della Fondazione è quindi suddiviso in un Fondo di Dotazione costituito dall'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), e da un Fondo di Gestione costituito da ogni altra risorsa comunque pervenuta alla Fondazione diversa dall'importo accantonato in Fondo di Dotazione, ed anche se costituito da valori diversi dal denaro.

Art. 6

Risorse

La fondazione potrà trarre le risorse economiche per il funzionamento e per il raggiungimento dei propri obiettivi da:

- dalle quote dei Fondatori Promotori/Nuovi Fondatori versate all'atto di costituzione/al momento di adesione;
- dalle quote di adesione annuale dei Fondatori Promotori/Nuovi Fondatori e dei Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dalle erogazioni liberali, in denaro o in natura, contributi ed elargizioni, comunque denominati, erogati da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private;
- da ogni bene mobile o immobile, legato o lasciato, ricevuto per donazione o in forza di disposizione testamentaria;
- da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da ogni provento derivante dall'esercizio dell'attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, esercitate nei limiti di legge;
- dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi;
- da ogni altro provento derivante da frutti civili che derivino dallo sfruttamento economico dei beni finanziari o patrimoniali della Fondazione.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno L'Assemblea di partecipazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 8

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione i Fondatori, ossia i soggetti giuridici e/o fisici di natura privata, indicati come tali in sede di atto costitutivo della Fondazione (Fondatori Promotori), nonché quelli ammessi in via successiva come tali ai sensi del presente Statuto (Nuovi Fondatori).

Sono altresì membri della Fondazione i:

- Partecipanti
- Sostenitori

La qualifica di membri della Fondazione si assume attraverso la proposizione di una domanda di ammissione, rivolta al Consiglio di Amministrazione dell'ente, che preveda l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti adottati dall'ente.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare il libro delle assemblee; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio alla presenza costante di un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 9

Fondatori promotori

Assumono la qualifica di Fondatori Promotori le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, versano la somma di euro 10.000 alla sottoscrizione dell'atto costitutivo a costituzione, nella misura determinata nell'atto stesso, del fondo patrimoniale di dotazione, e si obbligano altresì a versare una quota annuale di euro 10.000 a sostegno dei programmi, delle attività e del funzionamento della Fondazione.

I fondatori promotori si impegnano inoltre a svolgere azioni di sensibilizzazione e di diffusione delle attività della Fondazione presso la propria comunità di riferimento al fine di promuovere lo sviluppo della Fondazione stessa.

Art. 10

Nuovi Fondatori

Possono essere ammessi alla Fondazione in qualità di Nuovi Fondatori le persone fisiche e le persone giuridiche private o pubbliche che condividano gli scopi e le attività della Fondazione e che si impegnino a corrispondere alla fondazione la somma di euro 10.000 all'atto di adesione e si obbligano altresì a versare una quota annuale di euro 10.000 a sostegno dei programmi, delle attività e del funzionamento della Fondazione. I nuovi fondatori si impegnano inoltre a svolgere azioni di sensibilizzazione e di diffusione delle attività della Fondazione presso la propria comunità di riferimento al fine di promuovere lo sviluppo della Fondazione stessa.

L'ammissione e la qualifica sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Nuovi Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza deliberare in ordine all'ammissione del membro ed in caso di rigetto comunicare la motivazione agli interessati.

L'istante può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere il riesame della domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 11

Partecipanti

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti privati o pubblici che, condividendo le finalità istituzionali della fondazione, versino un contributo una tantum e/o pluriennale in denaro, beni o servizi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che definirà anche la destinazione del contributo.

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'ammissione e la qualifica sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza deliberare in ordine all'ammissione del membro ed in caso di rigetto comunicare la motivazione agli interessati.

L'istante può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere il riesame della domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 12

Sostenitori

Possono essere ammessi alla Fondazione in qualità di Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche private e pubbliche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro annuale o pluriennale in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali, nella misura stabilita dal Consiglio Di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza dei partecipanti su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza deliberare in ordine all'ammissione del membro ed in caso di rigetto comunicare la motivazione agli interessati.

L'istante può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere il riesame della domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 13 Volontariato

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività e nel raggiungimento dei propri scopi, potrà avvalersi di volontari. L'attività dei volontari viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro ed esclusivamente per fini solidaristici.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Di Amministrazione. Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti privati o pubblici che, condividendo le finalità istituzionali della fondazione, versino un contributo una tantum e/o pluriennale in denaro, beni o servizi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che definirà anche la destinazione del contributo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 14

Decadenza, recesso ed esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento degli obblighi assunti all'atto dell'ammissione e previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- condotta contraria ai principi etici della Fondazione.

In caso di persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- trasformazione, fusione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Promotori possono recedere dall'adesione alla Fondazione con preavviso di sei mesi.

I Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di partecipazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) l'Organo di controllo;

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria amministrativa.

Art. 16

Assemblea di partecipazione

L'Assemblea di partecipazione è l'organo composto dai Fondatori Promotori, dai Nuovi Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori nella misura di seguito stabilita:

- a) da tanti componenti quanti sono i Fondatori Promotori, dove ogni singolo promotore ha diritto di indicare/nominare un componente;
- b) da tanti componenti quanti sono i Nuovi Fondatori, dove ogni singolo promotore ha diritto di indicare/nominare un componente;
- c) fino a 5 membri in rappresentanza dei Partecipanti, qualora presenti, nominati/indicati secondo le modalità previste dal CDA;
- d) fino a 3 membri in rappresentanza dei Sostenitori, qualora presenti, nominati/indicati secondo le modalità previste dal CDA.

I membri restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro dell'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di partecipazione provvede a:

- predisporre i programmi, gli obiettivi e le attività della Fondazione, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- esprime pareri consultivi sulle linee di indirizzo strategico;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico e il Revisore Legale dei Conti.

L'Assemblea di partecipazione è convocata d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; la convocazione avviene con comunicazione diretta ai componenti, ivi compresa comunicazione mezzo stampa, comunicazione massiva ecc. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal VicePresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 17

Deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri

In seconda convocazione l'Assemblea di partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri.

La composizione è la seguente:

- a. da tanti componenti quanti sono i Fondatori Promotori, dove ogni singolo promotore ha diritto di indicare/nominare il proprio rappresentante;
- b. da tanti componenti quanti sono i Nuovi Fondatori, dove ogni singolo promotore ha diritto di indicare/nominare il proprio rappresentante;
- c. 3 componenti in rappresentanza dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, nominati dalla Direzione aziendale dell'Istituto;
- d. dal Presidente del Comitato Consultivo Misto dell'Istituto Ortopedico Rizzoli in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato operanti in Istituto o, in caso di sua impossibilità, da un componente nominato a maggioranza semplice dalle Associazioni stesse mediante designazione fatta pervenire alla direzione aziendale IOR

Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri due membri individuati con l'intento di perseguire le strategie di sviluppo della Fondazione.

Il CDA potrà ritenersi validamente costituito e operare con la presenza di almeno 5 Fondatori Promotori e 2 consiglieri nominati dalla Direzione aziendale dello IOR.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto di cui il consigliere uscente è espressione ha diritto di nominare il sostituto, con durata in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri nominati originariamente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, secondo quanto stabilito dall'art. 3:

- a) individua le quote di adesione e sostegno alla Fondazione, che vengono versate rispettivamente da parte dei membri e ne definisce la destinazione al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione o a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione qualora non espressamente vincolate;
- b) definisce le linee di indirizzo strategico;
- c) sovrintende alla ideazione e realizzazione dei progetti e delle attività della Fondazione;
- d) approva i programmi, gli obiettivi e le attività della Fondazione, presentati annualmente dall'Assemblea;

- e) approva, ove ritenuto opportuno, i regolamenti della Fondazione, predisposti dalla Assemblea di partecipazione;
- f) predispose il bilancio di esercizio e il bilancio sociale approvati dalla Assemblea di Partecipazione;
- g) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio;
- j) assume eventuale personale dipendente della Fondazione determinandone qualifica, compenso e durata;
- k) conferisce eventuali incarichi di consulenza definendone obiettivi, compensi e durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Art 19

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il CDA potrà ritenersi validamente costituito e operare con la presenza di almeno 3 Fondatori Promotori e 2 consiglieri nominati dalla Direzione aziendale dello IOR.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e il luogo di convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno sette giorni prima della riunione, che possono ridursi a tre giorni, in caso di urgenza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale sul voto degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in video e/o teleconferenza secondo le norme in vigore per le società di capitale.

Art. 20

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, di seguito il Presidente, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale dello IOR esprime un parere obbligatorio sulla nomina; in caso di parere negativo, il Presidente si intende eletto se riceve il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del CDA.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione; convoca e stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio di Fondazione, sottoponendo ai consiglieri i programmi della Fondazione.

Il Presidente può nominare un Vicepresidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

Il Presidente rimane in carica per tre esercizi e può svolgere fino a un massimo di due mandati.

Art. 21

Organo di controllo

- l'organo di controllo è formato come stabilito dalla Assemblea di partecipazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico ed un Controllore Supplente, o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi e due Supplenti; l'Assemblea stessa, in tal caso, nomina il Presidente fra gli effettivi.

- i Controllori Supplenti entrano in carica automaticamente alla data di ricezione della comunicazione via PEC, da parte del Presidente del C.d.A., della cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Controllore Effettivo; i Controllori Supplenti entrano in carica in ordine di età.

- i Controllori debbono essere tutti Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

- i Controllori non possono essere eletti e, se eletti decadono dall'ufficio, nei casi di cui all'art. 2399 c.c.; i medesimi sono tenuti ad apposita dichiarazione all'atto dell'accettazione della carica.

- l'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

- i membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

- l'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 c.t.s., anche con riferimento al disposto del DLGS 8 giugno 2001 n. 231, il tutto anche in relazione agli articoli 5,6,7,8 e 14 cts.

- l'Organo di Controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo, al detto fine, notizie al CDA.

- l'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Fondazione.

- il Collegio è convocato dal Presidente (anche su richiesta di un componente) tutte le volte che lo ritenga opportuno con avviso mediante PEC spedito a tutti i membri almeno 8 giorni prima della riunione, o almeno tre in caso di urgenza. Il Collegio è comunque costituito validamente in caso di presenza di tutti i membri, se tutti si dichiarano informati.

- La riunione si potrà tenere anche in audio/video conferenza in analogia alla disciplina delle società di capitale;

- Per quanto non specificato all'Organo di Controllo si applica la normativa relativa all'Organo di Controllo delle società di capitali.
- All'Organo di Controllo è attribuita la revisione legale dei conti.
- All'Organo di Controllo è attribuito il compenso deliberato dall'Assemblea di partecipazione in sede di nomina dell'Organo stesso.
- L'Organo di Controllo è responsabile ai sensi dell'art. 28 cts.

Art. 22 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

Qualsiasi membro può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, inoltre, esso assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i membri della Fondazione o fra membri e Fondazione, riguardanti il rapporto sociale (ammissione, esclusione, recesso) o la gestione.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 23

Estinzione della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata, in caso di estinzione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: GIOVANNI DOMENICHINI

F.TO: GRAZIANO MASSA

F.TO: UMBERTO TOSSINI

F.TO: FEDERICA GUIDI

F.TO: CARLO GHERARDI

F.TO: GIANLUCA PAVANELLO
F.TO: ALBANO ALESSANDRO
F.TO: CLAUDIO LEVORATO
F.TO: ANSELMO CAMPAGNA
F.TO: ROBERTA SCAGLIARINI
F.TO: BARBARA PIETRAVALLE teste
F.TO: UMBERTO FERRARINI teste
F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO